

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Istituzione del Registro, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della L. R. 30 giugno 2014 n. 8, disciplina i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro delle Associazioni di cui all'art. 32, comma 2, dello Statuto del Comune di Faenza, d'ora in avanti definito "REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE del Comune di Faenza".
2. L'iscrizione al Registro è il presupposto per la costituzione di rapporti improntati a criteri di trasparenza tra le Associazioni e l'Amministrazione ed è finalizzata all'instaurazione e incentivazione di rapporti collaborativi orientati a promuovere interventi di solidarietà e attività di utilità sociale con finalità di interesse pubblico, nel rispetto della libera iniziativa delle associazioni interessate e senza vincoli preordinati.
Il Registro rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione" il Comune di Faenza;
 - b) per "Registro" il Registro di cui al presente Regolamento, previsto dall'art. 32, comma 2, dello Statuto del Comune di Faenza;
 - c) per "Associazioni" gli organismi, non a scopo di lucro, che perseguono fini di utilità sociale ed hanno le caratteristiche di cui al successivo art.2.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione al Registro

1. Possono essere iscritte al Registro tutte le Associazioni, liberamente costituite, dotate di atto Costitutivo e Statuto conformi a quanto disposto dagli articoli dal 36 al 42 del Codice Civile e dalle normative vigenti, che rispettino i seguenti requisiti:
 - a. essere senza scopo di lucro;
 - b. perseguire finalità sociali e di pubblico interesse;
 - c. avere almeno una sede (indifferentemente legale o operativa) sul territorio del Comune di Faenza, da non meno di sei (6) mesi; in alternativa, aver esercitato comprovata attività sul territorio di Faenza o a favore della popolazione faentina da non meno di sei (6) mesi;
 - d. avere un ordinamento a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
 - e. avere un numero minimo di 10 soci aderenti;
 - f. essere effettivamente operativi e realizzare iniziative concrete rivolte alla comunità locale.
2. Possono essere iscritte al Registro anche le Associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, secondo la loro articolazione territoriale decentrata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Non possono iscriversi al Registro:
 - a. i partiti politici, i movimenti e le organizzazioni di tipo politico;
 - b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c. le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli associati;
 - d. le associazioni i cui Statuti consentano il trasferimento della qualità di associato.
4. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dello specifico soggetto:

- I. CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile, sviluppo economico, istruzione, formazione ed orientamento professionale;
 - II. SOCIALE: attività sociali, socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, inclusione sociale e comunitaria;
 - III. CULTURALE: valorizzazione della cultura in tutte le sue più ampie e diverse declinazioni, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali, istruzione ed educazione permanente;
 - IV. RICREATIVA: animazione e valorizzazione delle attività del tempo libero;
 - V. SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva;
 - VI. TUTELA AMBIENTE: valorizzazione e tutela ambientale, protezioni animali.
- I soggetti interessati possono essere registrati a loro richiesta anche in più sezioni, di cui una individuata dagli stessi come prevalente.

Art 3. - Modalità per l'iscrizione al Registro

1. La richiesta di iscrizione al Registro, in regola secondo la normativa in materia di bollo, è presentata all'Ufficio comunale responsabile della gestione del Registro mediante compilazione dell'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante. La domanda dovrà attestare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'Associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio/rendiconto annuale. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati, nella forma più aggiornata;
 - b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative e numero totale degli iscritti;
 - c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Associazione da cui risultino le finalità della stessa e le modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d) scheda contenente i dati riassuntivi dell'Associazione, fornita dall'Ufficio unitamente al modulo, contenente dati relativi agli ambiti prevalenti di attività, alle iniziative più significative realizzate nell'anno solare precedente ed ai programmi o progetti per l'anno in corso.
2. La richiesta di iscrizione al Registro può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 4 – Esame della richiesta d'iscrizione al Registro: iscrizione, diniego, sospensione.

1. La richiesta di iscrizione al Registro viene valutata dal Dirigente responsabile della tenuta del Registro. Il termine per l'esame/accoglimento/rigetto delle istanze è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime.
2. Le Associazioni che abbiano presentato una documentazione che non dimostri il pieno possesso di tutti i requisiti sono invitate, con comunicazione scritta, ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In pendenza d'invio di tale integrazione, il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso.
3. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono comunicati per iscritto all'Associazione dal Dirigente responsabile per la gestione del Registro entro il termine di cui al comma 1 unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione, ed in caso di diniego alle relative motivazioni.
4. Il diniego può essere disposto qualora:

- a. l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto comunale;
- b. manchino i requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- c. la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento e, a seguito della richiesta di integrazione di cui al precedente comma 2, l'Associazione non provveda a presentare quanto richiesto o comunque presenti documentazione giudicata non idonea entro i termini concessi.

Art. 5 - Revisione periodica del Registro - Comunicazione variazioni

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad una revisione triennale del Registro, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione.
2. In occasione della revisione triennale le Associazioni iscritte al Registro sono tenute ad inviare al Comune, che provvede ad inviarne preventiva richiesta, una relazione sull'attività svolta nel triennio nonché a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta (indirizzo, telefono, e-mail, composizione degli organi, Statuto) ai fini dell'aggiornamento del Registro. Eventuali variazioni potranno comunque essere comunicate a cura dell'Associazione diligente anche nel corso del triennio, al fine di del conseguente tempestivo aggiornamento del Registro, che verrà curato dall'Ufficio.
3. In occasione della revisione di cui al comma 1, l'Ufficio responsabile per la gestione del Registro provvede ad aggiornare lo stesso sulla base della documentazione prodotta. Qualora non venga inviata la richiesta documentazione di aggiornamento entro il termine assegnato, l'Associazione è temporaneamente sospesa dall'iscrizione al Registro comunale fino alla regolarizzazione. L'Associazione riceverà in tal caso un richiamo con assegnazione di nuovo termine per la presentazione della documentazione, decorso inutilmente il quale l'Associazione viene cancellata d'ufficio.
4. La conferma dell'iscrizione al Registro non è soggetta a comunicazione.

Art. 6 – Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro avviene qualora:
 - a. vengano a mancare i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione di cui all'art. 2;
 - b. l'Associazione non presenti, dopo il previsto sollecito, la documentazione richiesta secondo quanto previsto al precedente art. 5, comma 3;
 - c. l'Associazione, qualora beneficiaria di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, incorra in una violazione degli obblighi posti a suo carico;
 - d. le attività dell'Associazione non corrispondano più ai fini dichiarati.
2. L'avvenuta cancellazione è comunicata dal Dirigente responsabile all'Associazione, per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.
3. L'Associazione cancellata può presentare una nuova richiesta di iscrizione solo se siano decorsi 6 (sei) mesi dalla data di cancellazione, fermo restando il possesso dei requisiti necessari.

Art. 7 – Agevolazioni derivanti dall'iscrizione al Registro

1. Fatto salvo quanto previsto da altri Regolamenti comunali, l'iscrizione al Registro è condizione preferenziale per accedere, compatibilmente alle disposizioni di legge in materia e con le norme regolamentari:
 - a. alla concessione da parte dell'Amministrazione comunale di contributi e benefici economici di qualsivoglia natura, nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale e/o indicate di anno in anno dall'Amministrazione in fase di approvazione di bilancio;
 - b. alla messa a disposizione, secondo le modalità appositamente previste e nel limite delle disponibilità esistenti, di locali di proprietà del Comune di Faenza da utilizzare come sede dell'Associazione, favorendo le associazioni disponibili, nel rispetto delle proprie attività, a condividere con altre gli spazi assegnati;
 - c. all'utilizzo di spazi, locali, servizi, materiale ed attrezzature comunali, nel limite delle disponibilità esistenti, a titolo gratuito o con tariffe agevolate, secondo le relative regolamentazioni;
 - d. alla stipula di convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.
2. L'iscrizione al Registro comunale è condizione necessaria per avere propri rappresentanti nei comitati e/o consulte comunali, ove previsti dal Regolamento per il funzionamento degli stessi.
3. L'iscrizione al Registro non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

Art. 8 – Impegni delle Associazioni iscritte al Registro

1. Le Associazioni iscritte al Registro auspicabilmente collaborano con l'Amministrazione comunale e/o con le altre associazioni ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
2. Le Associazioni iscritte al Registro assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l'accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.
3. Le Associazioni che utilizzano spazi e/o locali destinati a sede sociale, di proprietà dell'Amministrazione comunale, di norma assicurano la propria disponibilità a condividerli con altre associazioni, nel rispetto del regolare svolgimento delle reciproche attività.
4. Le Associazioni che dispongono di spazi, locali, immobili di proprietà comunale ad altro titolo, sono tenute alla collaborazione con gli altri iscritti al Registro, nel rispetto del regolare svolgimento delle reciproche attività.

Art. 9 – Pubblicità del Registro comunale e del presente Regolamento

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del Registro e del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione permanente sul sito internet comunale ed ogni altra forma di comunicazione ritenuta opportuna.